

ACCORDO

TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA

E

**LA SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

PROGETTO

PERCORSO DI VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI FINALISTI

ALLA SELEZIONE DI

CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO

PER L'ANNO 2026 – I EDIZIONE

Tra

Ministero della cultura – Dipartimento per le attività culturali, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 96616700587, in persona del Capo Dipartimento per le attività culturali, dott. Mario Turetta (di seguito per brevità “**MiC-DiAC**”);

Ministero della cultura – Centro per il libro e la lettura, con sede legale in Roma, Via Pasquale Stanislao Mancini n. 20 (00196) Roma, codice fiscale 97621020581, in persona del Direttore, dott. Luciano Lanna (di seguito per brevità “**MiC-Cepell**”);

Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 97900380581, in persona del Commissario Straordinario, dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia (di seguito per brevità “**SCUOLA**”).

(Congiuntamente definite le “**Parti**” o, disgiuntamente, “**MINISTERO**” inteso come Dipartimento e Centro per il libro e la lettura, “**MiC-DiAC**”, “**MiC-Cepell**”, “**SCUOLA**”).

VISTI

- il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante “*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”, e successive modificazioni;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*”, e successive modificazioni;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 450, e successive modificazioni;
- la legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 32, comma 1, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, che stabilisce che a far data dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti attraverso la pubblicazione nei siti informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;
- il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 7, comma 1, in base al quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa ed individuale;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, e successive modificazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante “*Regolamento*

recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91" che attribuisce al Centro per il libro e la lettura - Istituto dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile afferente alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali (già Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore) – il compito di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*, e successive modificazioni;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, e successive modificazioni;

- la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, che prevede la possibilità per le Autorità nazionali, regionali e locali, ove ne ricorrano i presupposti, *"di decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni"*;

- la legge 13 febbraio 2020, n. 15, e successive modificazioni, recante *"Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura"*, e, in particolare, l'articolo 4, il quale prevede che, al fine di favorire progetti, iniziative e attività per la promozione della lettura, il Consiglio dei ministri assegni annualmente ad una città italiana il titolo di "Capitale italiana del libro" che è conferito all'esito di un'apposita selezione, svolta secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sulla base dei progetti presentati dalle città che si candidano;

- il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 10 agosto 2020, n. 398, recante *"Procedura per l'assegnazione del titolo di «Capitale italiana del libro»"*;

- lo Statuto della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, approvato dal Consiglio di Gestione in data 28 aprile 2021, e, in particolare, l'articolo 2, il quale stabilisce

che la SCUOLA “*promuove e realizza progetti di ricerca e pubblicazioni*”, “*promuove la messa in rete e l’integrazione, al livello internazionale, delle attività di ricerca e formative realizzate dagli uffici centrali e periferici (...) del Ministero e dagli enti vigilati dallo stesso*” e “*promuove l’integrazione, gli scambi e i contatti fra le più avanzate esperienze nazionali e internazionali negli ambiti della gestione, ricerca, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali*”;

- il regolamento del Centro per il libro e la lettura di “*Disciplina delle modalità, limiti e procedure da seguire per la concessione di contributi, di altri benefici economici e dell’utilizzo del logo*” approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16 febbraio 2023;

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 7, comma 4, ai sensi del quale “*la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione*”;

- il decreto dirigenziale 21 novembre 2023, rep. n. 819 con il quale è stato conferito al dott. Luciano Lanna, ai sensi dell’articolo 19, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Direttore del Centro per il libro e la lettura, ammesso alla registrazione della Corte dei conti l’11 dicembre 2023, al foglio n. 2979;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta*

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"
e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che esplicita l'articolazione del Dipartimento per le attività culturali, e l'articolo 7 che ne definisce in termini generali le competenze e le attribuzioni, entrato in vigore in data 18 maggio 2024;

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024 con il quale è stato conferito al dott. Mario Turetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 30 luglio 2024, al foglio n. 2151;

- il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*" e, in particolare, l'allegato 4 ("Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro della cultura - istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale e uffici di livello dirigenziale non generale degli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale") che, tra le competenze del Dipartimento per le attività culturali, annovera la cura della procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro;

- il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "*Norme urgenti in materia di cultura*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, il quale, all'articolo 8, oltre a ridenominare la SCUOLA in Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ne conferma gli ambiti di intervento come formazione e ricerca assegnando alla stessa attribuiti i compiti di coordinamento dei corsi di formazione erogati dal Ministero e dai suoi istituti;

- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

- la nota integrativa al bilancio di previsione dello Stato per il Ministero della cultura per l'anno

finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027, con cui sono stati individuati gli obiettivi posti a base dell'azione amministrativa e della gestione ed i criteri alla base delle formulazioni delle relative previsioni;

- il decreto del Ministro della cultura 14 gennaio 2025, con il quale le risorse finanziarie sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa in base allo stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2025, in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 2025, n. 12, con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2025 e per il triennio 2025-2027;

- il decreto del Ministro della cultura 30 gennaio 2025, rep. n. 36 con il quale il dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia è stato nominato Commissario straordinario della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali;

- il decreto del Ministro della cultura 31 gennaio 2025 di adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

- il decreto del Capo Dipartimento per le attività culturali 5 febbraio 2025, rep. 2 con nulla-osta dall'Ufficio Centrale del Bilancio con prot. n. 2127 del 6 febbraio 2025, con cui è assegnata alle Direzioni generali afferenti al Dipartimento per le attività culturali la gestione delle risorse economico-finanziarie stanziata per l'anno 2025, in termini di autorizzazioni di competenza e cassa, compresa la gestione dei residui, anche perenti, nei piani gestionali dei capitoli di spesa afferenti al CdR 27– Dipartimento per le attività culturali;

- il decreto del Capo Dipartimento per le attività culturali 27 marzo 2025, n. 57, recante “*Bando per il conferimento per l'anno 2026 del titolo di «Capitale italiana del libro» in attuazione della Legge 13 febbraio 2020, n. 15 e del D.M. 10 agosto 2020, n. 398*”;

- la nota prot. DiAC n. 3148-P del 6 giugno 2025, con la quale il Dipartimento per le attività culturali ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto l'elenco degli undici Comuni che si sono candidati ai fini del conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026;

- il decreto del Ministro della cultura 6 agosto 2025, n. 278, recante “*Nomina della Giuria per il conferimento del titolo di «Capitale italiana del libro» per l'anno 2026*”;

- la nota prot. DiAC n. 4798-P del 3 settembre 2025, di trasmissione agli uffici di Gabinetto del Ministro della cultura dell'elenco dei cinque progetti finalisti per la selezione della città "Capitale italiana del libro" per l'anno 2026, ad esito di una prima valutazione dei dossier di candidatura da parte della Giuria;
- la nota prot. DiAC n. 6061-P del 27 ottobre 2025, con la quale il Dipartimento per le attività culturali ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto, al Centro per il libro e la lettura e al Comune di Pistoia la raccomandazione della città da insignire del titolo di "Capitale italiana del libro" per l'anno 2026;
- la determina DiAC rep. 31 del 31 ottobre 2025,

PREMESSO CHE

- l'iniziativa "Capitale italiana del libro", istituita nel perseguimento degli obiettivi e delle finalità del già richiamato *Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura* con legge 13 febbraio 2020, n. 15, mira a favorire progetti, programmi e attività per la promozione della lettura, intesa anche come strumento a sostegno delle comunità in termini di coesione e inclusione sociale e per lo sviluppo della partecipazione pubblica;
- nel 2020, nella contingenza dell'epidemia da Covid-19 e in deroga alla procedura ordinaria, il Consiglio dei ministri ha conferito il titolo di "Capitale italiana del libro" al Comune di Chiari (BS). Successivamente, con bando a cadenza annuale curato dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore, il titolo è stato conferito ai Comuni di: Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023), Taurianova (2024) e Subiaco (2025);
- a seguito della suindicata riorganizzazione ministeriale ai sensi del d.p.c.m. 57/2024 e del d.m. 270/2024, la procedura per il conferimento del titolo di "Capitale italiana del libro" per l'anno 2026 è stata curata dal Dipartimento per le attività culturali e la Giuria ha individuato, tra i cinque Comuni finalisti, ammessi ad audizione – Carmagnola (Torino), Perugia, Pistoia, Nardò (Lecce) e Tito (Potenza) – la città di Pistoia quale "Capitale italiana del libro" per il 2026;
- il Dipartimento per le attività culturali ha manifestato l'intenzione di rafforzare il sostegno ad azioni di valorizzazione di progetti che favoriscano programmi e attività per la promozione della lettura, intesa anche come strumento a sostegno delle comunità in termini di coesione e inclusione sociale e per lo sviluppo della partecipazione pubblica, anche nel solco delle

previsioni del cd. Piano Olivetti, di cui al decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 16;

- per la finalità di cui al punto precedente, ad esito della procedura selettiva, il Dipartimento per le attività culturali intende dare avvio ad un progetto di valorizzazione e attuazione di alcune delle idee progettuali presentate dai Comuni finalisti nell’ambito della procedura per il conferimento del titolo di “Capitale italiana del libro” per il 2026;

- il Centro per il libro e la lettura ha l’obiettivo di attuare e promuovere politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero, proponendosi come punto di riferimento per il mondo professionale in tutte le sue molteplici componenti e come luogo di incontro, di dialogo e di scambio per gli operatori pubblici e privati che quotidianamente operano nei vari ambiti della produzione, della conoscenza e della diffusione del libro;

- la SCUOLA è soggetto preposto, per specifica disposizione normative e statutaria, ad operare quale partner naturale di riferimento del Ministero della cultura e di altre amministrazioni e/o enti pubblici nell’attività di formazione e ricerca per il settore dei beni e delle attività culturali,

TUTTO CIÒ VISTO E PREMESSO

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le Parti, come sopra rappresentate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché della legge 7 agosto 1990, n. 241, ravvisano il reciproco interesse a sviluppare una stretta collaborazione istituzionale per la valorizzazione dell’iniziativa “Capitale italiana del libro” con riferimento all’anno 2026, secondo le modalità descritte nel dettaglio nell’Allegato A-Scheda progetto, *Percorso di valorizzazione delle proposte progettuali delle città finaliste a “Capitale italiana del libro”* (di seguito per brevità “**Progetto**”).

Articolo 1

(Premesse)

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle Parti)

- 2.1** Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna Parte, l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo del Progetto, nonché i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle reciproche risorse.
- 2.2** Attraverso il Progetto, il MINISTERO intende valorizzare i dossier di candidatura dei Comuni finalisti, con un focus particolare sui progetti non vincitori, dell'iniziativa *“Capitale italiana del libro”* per l'anno 2026.
- 2.3** La SCUOLA, dal canto suo, ha lo specifico interesse ad approfondire il programma *“Capitale italiana del libro”* e ad analizzarne le dinamiche e gli effetti sulla vita culturale dei territori, sia dei Comuni che hanno ricevuto il titolo, sia di quelli che hanno portato a termine il percorso di candidatura classificandosi nella rosa dei finalisti.

Articolo 3

(Oggetto)

- 3.1** Oggetto del presente Accordo è l'organizzazione delle azioni congiunte relative alla realizzazione del Progetto e, nello specifico, alla valorizzazione dei progetti delle città finaliste di *“Capitale italiana del libro”* per l'anno 2026 – a partire dall'analisi del dossier presentato in fase di candidatura – attraverso la costruzione di un percorso di concreta implementazione e resa esecutiva di quota parte delle proposte progettuali, destinato ai rappresentanti dei Comuni finalisti, ai progettisti dei dossier e agli altri portatori di interesse individuati dai singoli Comuni.
- 3.2.** Le azioni congiunte saranno realizzate con le modalità e le fasi dettagliate nell'Allegato A.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

- 4.1** Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo

svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.

4.2 Le Parti si impegnano a partecipare attivamente con proprie risorse tecniche e umane agli interventi previsti nell'ambito del Progetto.

4.3 Le Parti congiuntamente:

- procedono al coordinamento scientifico e all'indirizzo strategico del Progetto;
- vagliano le scelte metodologiche;
- esprimono un parere sugli esperti selezionati dalla SCUOLA, secondo i criteri determinati come al successivo articolo 4.5;
- supervisionano le relazioni e gli output previsti dal Progetto (così come da Allegato A);
- provvedono al monitoraggio e alla valutazione degli esiti del Progetto, alla cui realizzazione possono contribuire anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.

4.4 Il MINISTERO cura l'attuazione del progetto per la parte di competenza:

- promuove l'interlocuzione con i Comuni finalisti per l'edizione 2026;
- collabora alla raccolta della documentazione relativa alle candidature all'edizione 2026, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia di documentazione amministrativa, e, laddove questa non sia già di dominio pubblico, previo assenso delle Amministrazioni competenti;
- fornisce expertise specifiche nelle attività di *fund raising*, ideazione, attuazione e rendicontazione di progetti di promozione del libro e della lettura e nell'attivazione e gestione di reti territoriali (quali i Patti locali per la lettura);
- copre i costi del Progetto, secondo quanto previsto al successivo articolo 8.2.

4.5 La SCUOLA in particolare:

- garantisce il *project management* del Progetto;
- incarica e coordina gli esperti esterni, selezionati d'intesa con il MINISTERO;
- concorre a coprire i costi del progetto, così come specificato al successivo articolo 8.2.

Articolo 5

(Durata - Proroga)

5.1 Il presente Accordo decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata,

dell'originale dell'atto munito di firma digitale a cura della Parte che per ultima ha provveduto alla sottoscrizione e avrà termine 12 mesi dopo la data di trasmissione, salvo diverso accordo fra le Parti.

- 5.2** Le Parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 giorni prima del termine conclusivo dell'Accordo, procedere alla presentazione di una richiesta di proroga del termine stesso.

Articolo 6

(Modalità di realizzazione)

- 6.1** Le Parti saranno direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e con la tempistica di cui all'Allegato A.
- 6.2** Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto.
- 6.3** Le Parti, al fine di realizzare le attività derivanti dal presente Accordo, possono avvalersi della collaborazione di soggetti terzi a fronte di un comune accordo nel rispetto della normativa vigente.
- 6.4** Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dai rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e a cose e per gli infortuni connessi alle attività svolte dal proprio personale e, comunque, per tutte le attività svolte presso le rispettive sedi.

Articolo 7

(Referenti)

- 7.1** Il MiC-DiAC indica quale coordinatore del Progetto il Dirigente del Servizio I-*Coordinamento tecnico e amministrativo*, dott. Marco Puzoni, e, quale referente, la Dott.ssa Silvia Rossi, in qualità di Funzionario responsabile del procedimento di "Capitale italiana del libro" per l'anno 2026.
- 7.2** Il MiC-Cepell indica quale coordinatore del Progetto il Direttore del Centro per il libro e la lettura, dott. Luciano Lanna, e, quale referente, la dott.ssa Chiara Eleonora Coppola, in qualità di *Project officer* del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura;

- 7.3** La SCUOLA indica quale coordinatore del Progetto il Coordinatore generale della stessa, dott. Marcello Minuti, e quale referente la dott.ssa Francesca Neri, in qualità di Responsabile dell'Area supporto all'innovazione e progetti complessi.
- 7.4** Le Parti si riservano il diritto di identificare nuovi o ulteriori referenti rispetto a quelli indicati ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

- 8.1** Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le risorse delle Parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento, e tramite il ricorso a risorse esterne.
- 8.2** Il MiC-DiAC, ai fini dell'attuazione del comma 1, si impegna ad erogare alla SCUOLA una somma massima pari ad € 50.000,00 (*cinquantamila/00*). La SCUOLA, ai fini dell'attuazione del comma 1, si impegna a sostenere in via diretta i costi di attuazione del Progetto fino a un valore massimo di € 10.000,00 (*diecimila/00*) oltre che mediante risorse interne, come meglio specificato nell'Allegato A. Il MiC-Cepell ai fini dell'attuazione del comma 1, si impegna esclusivamente sostenendo in via diretta i costi di attuazione del Progetto mediante risorse interne ed esterne, come meglio specificato nell'Allegato A, e senza alcun ulteriore onere finanziario.
- 8.3** Le Parti, durante l'esecuzione del presente Accordo, si impegnano all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni.
- 8.4** Le attività a valere sul contributo del MiC-DiAC saranno tutte realizzate entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1; la documentazione consuntiva di tali spese, corredata dai singoli giustificativi di spesa, il cui importo totale è specificato al punto 8.2, sarà presentata entro la conclusione del presente Accordo.
- 8.5.** La mancata presentazione di tale documentazione comporterà la decadenza dal contributo, con conseguente obbligo da parte della SCUOLA di restituzione integrale del contributo

medesimo, con riversamento delle somme erogate dal Ministero della Cultura.

Articolo 9

(Riservatezza)

- 9.1** Salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione a esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per l'intera durata dello stesso.
- 9.2** Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo.

Articolo 10

(Revisione dell'Accordo)

- 10.1** Qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico o venga effettuata una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente perseguito con il presente Accordo, ovvero ancora le risorse finanziarie disponibili per le Parti non garantiscano la realizzazione delle attività, le Parti si impegnano a verificare, in virtù del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra amministrazioni e ai fini della conservazione del medesimo presente Accordo, la possibilità di revisionarne i contenuti oggettivi e di rideterminarli per renderli conformi al mutato assetto di interessi pubblici intervenuto in costanza di rapporto; la revisione dei contenuti oggetto del presente Accordo, debitamente sottoscritta da entrambe le parti, dovrà essere prodotta esclusivamente in forma scritta e sarà vincolante per le Parti.

Articolo 11

(Proprietà e utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)

- 11.1** Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto

d'autore, le Parti saranno titolari dei diritti relativi ai risultati e a tutto il materiale prodotto in occasione della realizzazione del Progetto.

11.2 Le Parti, con preventivo avviso, hanno facoltà di utilizzare autonomamente i risultati e i documenti del Progetto esclusivamente per le proprie attività istituzionali.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

12.1 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR).

12.2 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.

12.3 Le Parti potrebbero conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

12.4 I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.

12.5 Gli interessati al trattamento potranno esercitare i diritti specifici attribuiti dagli artt. 15-22 del General Data Protection Regulation - GDPR.

Articolo 13

(Comunicazioni)

13.1 Ogni avviso e comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto a tutti gli indirizzi di seguito riportati:

Per il MiC-DiAC:

diac.servizio2@cultura.gov.it e capitaledellibro@cultura.gov.it

diac.servizio2@pec.cultura.gov.it

Per il MiC-Cepell:

c-ll@cultura.gov.it

c-ll@pec.cultura.gov.it

Per la SCUOLA:

segreteria@fondazione scuolapatrimonio.it

scuoladelpatrimonio@pec.it

Articolo 14

(Foro competente)

14.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

15.1 Il presente Accordo rappresenta quanto convenuto nelle fasi preparatorie del Progetto e le attività concordate trovano in esso piena espressione.

15.2 Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo qualora previsti.

15.3 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le norme del Codice civile.

Allegati:

Allegato A: Scheda progetto "Percorso di valorizzazione dei progetti finalisti a *Capitale italiana del libro*".

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente tra le parti,

Roma, alla data del protocollo

Per il Ministero – Dipartimento per le attività culturali/DiAC

Dott. Mario Turetta

Capo Dipartimento

Per il Ministero – Centro per il libro e la lettura

Dott. Luciano Lanna

Direttore

Per la Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali

Dott. Onofrio Cutaia

Commissario straordinario